

COMUNE DI VILLASPECIOSA

Parere n.04 del 28 Aprile 2022

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) – Approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022.

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Aprile in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 01 del 28 febbraio 2022 ha esaminato la proposta n.06 del 27.04.2022 avente ad oggetto TARI (Tassa rifiuti) – Approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022.

Premesso che

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Come previsto dal comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158;
- Come previsto dall'art. 8 del citato DPR 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa TARI è necessario elaborare ed approvare il "Piano Finanziario" degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 48" e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, *la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio <<chi inquina paga>>, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della Legge 27.12.2017 n. 205, e la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 12.12.2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;*

- con la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 03.08.2021 n. 363/2021/R/Rif, l’autorità di regolazione, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022/2025, ed ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Richiamato l’art. 7 della Delibera 363/2021/R/RIF avente ad oggetto *“Procedura di approvazione”* che prevede:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti

“intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2..

VISTE

- la determinazione dell’ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione dell’ARERA n. 456 del 26/10/2021, ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione dell’ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione dell’ARERA n. 68 del 22/02/2022, avente ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/com”*.

Considerato che

- a seguito delle citate delibere ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR);
- nel caso del Comune di Villaspeciosa, ai fini della redazione del PEF secondo lo schema ARERA, si deve tener conto del fatto che nella Regione Sardegna non esiste l’autorità d’ambito.

VISTI

- il “Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti per periodo 2022-2025”, del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto, nel rispetto della norma di cui all’art. 8 del DPR 158/1999, sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore e dagli uffici comunali, corredato dei seguenti atti:
 - a) PEF grezzo elaborato dal soggetto gestore Cosir Srl;
 - b) la relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Villaspeciosa;
- il Piano finanziario del periodo 2022-2025, determinato all’esito della validazione del piano finanziario grezzo presentato dal gestore Cosir Srl e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell’ETC, prevede un totale dei costi riconosciuti per 314.073,00 €; il totale delle entrate tariffarie massime rispetta il limite di crescita annuale delle tariffe, determinato nella misura dal 1,60 % ai sensi dell’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021..
- In base all’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il piano economico finanziario sarà soggetto ad una revisione biennale, per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’ARERA, con successivo provvedimento;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 7, comma 5, della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano economico-finanziario deve essere trasmesso all’ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata norma.
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

VISTI

- il parere di regolarità tecnica reso ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** alla proposta di cui all’oggetto.

RACCOMANDA

- 1) di trasmettere il Piano finanziario, ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini della loro approvazione;
- 2) di provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Cagliari, 28 aprile 2022

Firmato digitalmente

Il Revisore Unico

Dott. Gian Luca Zicca

Cagliari, 14 Aprile 2022

IL REVISORE UNICO

Firmato digitalmente

Dott. Gian Luca Zicca